27 febbraio 2019

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Manno,

- visti gli articoli 107 let. b) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- visti gli articoli 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC); con risoluzione municipale n. 73 del 25 febbraio 2019, ha risolto quanto segue.

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopictus, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 Principio

- ¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.
- ² In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e nelle proprietà del Comune ed emana le disposizioni, decreti e ordini urgenti volti a ingiungere l'esecuzione dei trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e carico dei privati.

Art. 3 Divieti

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Manno è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.), che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.) in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Art. 4 Obblighi

Privati, proprietari ed inquilini dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) vuotare settimanalmente qualunque oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua;
- c) chiudere ermeticamente i bidoni utilizzati per l'irrigazione di orti e giardini;
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis:
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

Art. 5 Ordini del Municipio

- ¹ Il Municipio, per il tramite dei Servizi da esso incaricati, interviene d'ufficio o su segnalazione alfine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 6 Inadempienze e provvedimenti

In caso di inadempienza agli obblighi descritti dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni o ordini emanati dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (art. 56 della Legge sulla procedura amministrativa, LPAmm).

Art. 7 Contravvenzioni

- ¹ Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e sequenti LOC.
- ² È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità della speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 8 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 1. al 31 marzo 2019 ed entra in vigore il 1. aprile 2019.

PER IL MUNICIPIO

Possi Q Poslo Voz